

ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO AL C.C.N.L. 28/6/1958 MODIFICATO IL 22/7/1961, 19/12/1963, 14/5/1964, e AL CONTRATTO PROVINCIALE 1/1/1964, PER LE AZIENDE COMMERCIALI, DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI MODENA. -

Il giorno 25/5/1964, presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. della Provincia di Modena, alla presenza del Segretario STANZANI GERM. SERGIO si sono riuniti i Sigg.:

- Piana Raffaele e il Rag. Molinelli Lauro, in rappresentanza della Associazione Provinciale delle Cooperative Agricole e Servizi.
- Guerra Maria, Monari Renato, Tarozzi Giuseppe, Ansaloni Enzo e Peletti Glinco in rappresentanza del Sindacato Prov. FILCAMS-UIL.
- Cavazzuti Gianna in rappresentanza della C.I.S.L. Provinciale.
- Diegoli Franco in rappresentanza della U.I.L. Provinciale;

i quali, dopo ampia e cordiale discussione hanno concordato quanto segue per tutti i dipendenti da Cooperative Agricole e Servizi della Provincia di Modena.

1) - Il presente accordo è aggiuntivo al C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche 22/7/61 - 19/12/63 - 14/5/64 e dell'integrative Provinciale 1/1/1964 valevole per i dipendenti da Aziende Commerciali.

2) - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE:

Fermo restando la validità della classificazione del C.C.N.L. del Commercio e successive modifiche, per maggior chiarezza e a modifica-- si conviene la seguente classificazione:

- Impiegati

A.1- Laureati di Laboratorio

B.1- Consiglieri delegati- Responsabili acquisti e vendite fino alla unificazione delle aziende in oggetto dopodichè le parti rivederanno la classificazione. Responsabili di Laboratorio non laureati.

C.1- Magazziniere di azienda cooperativa o di agenzia.

- Personale operaio:

- Categoria extra : Capi mugnai - artisti - meccanici.

- Specializzati : Mugnaio- addetti al carico e scarico preparatore di commissioni, riparatori sacchi- addetti al frangitutto.

- Qualificati : Tutti gli operai fino a un anno di anzianità purchè non abbiano mai svolto attività analoghe in altre aziende cooperative o private.

3) - FERIE

Al personale operaio saranno corrisposte le ferie nella seguente misura:

- per il 1° e 2° anno - 12 giorni lavorativi
- dal 2° al 6° " - 16 " "
- dal 6° al 15° " - 20 " "
- oltre il 15° " - 25 " "

Con decorrenza 1/4/1962 gli scatti di anzianità passeranno da 5 a 8 e scatteranno ogni due anni. (accordo 11/7/1961).
Per il periodo precedente al 1°/4/1962 riportiamo integralmente l'articolo sugli scatti di anzianità dell'accordo 23/7/1960.

" Per tali dipendenti da oggi viene applicato il trattamento del C.C.N.L. del 28/6/58 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende commerciali, contemporaneamente verrà applicato anche il trattamento retributivo, salariale e contributivo, previsto per i lavoratori delle aziende commerciali in vigore per la Provincia di Modena, a detta retribuzione saranno aggiunti gli scatti triennali del 4% maturati dai lavoratori dall'inizio del rapporto di lavoro a tutt'oggi computati nella seguente misura:

Operai specializzati, qualificati e comuni	£. 6,50 all'ora
Impiegati d'ordine Cat.C.	" 1.400 al mese
Impiegato di concetto Cat.A.	" 2.000 "
Impiegati dirigenti Cat. A.	" 2.500 "

Gli scatti successivi saranno computati sulla base dell'art.80 del suddetto C.C.N.L. e saranno computati a tutti i dipendenti in data 1 aprile 1963.

Qualora la nuova retribuzione composta da: paga base, contingenza, scatti di anzianità maturati, non raggiungessero l'attuale trattamento salariale saranno computati sulla paga dei dipendenti tanti altri scatti fino al raggiungimento dell'attuale salario o stipendio.

5) -PARITA' SALARIALE-

Con decorrenza dall'1/1/1962 la retribuzione per il personale femminile sarà parificata alla retribuzione del personale maschile di pari categoria.

6) -ORARIO DI LAVORO-

Dall'1/1/1963 l'orario di lavoro è di 44 ore settimanali con riposo al sabato pomeriggio, fermo restando il salario delle 48 ore.

7) -INDENNITA' SPECIALE-

Tutti i dipendenti (operai e impiegati) hanno diritto a un chilo di fiore al giorno completamente gratuito da corrispondersi in denaro o in natura.

8) -INDENNITA' DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO-

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità: Cassiere principale, Cassiere comune, personale addetto alla cassa, con messo di cassa, nonché all'Esattore di cui al n.7 del Raggruppamento C.2 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, quando dette persone abbiano la piena e completa responsabilità della gestione di

cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio denare " nella misura del 5% (cinque per cento) della paga - base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche nei contratti integrativi provinciali.

9) - TRATTAMENTO SALARIALE:

A tutto il personale spetta il trattamento salariale in vigore per i dipendenti da aziende commerciali con le seguenti eccezioni: Alla categoria operaia extra spetta il salario previsto dall'integrativo del commercio dell'operaio specializzato maggiorato di lire 10.000 mensili.

Ai Magazzinieri dei centri amministrativi spetta il salario della C.1. del commercio maggiorato di lire 10.000 mensili.

10) - PREMIO DI PRODUZIONE:

A sostituzione dell'accordo Prov. 23/7/50 sul premio di produzione si concorda quanto segue:

a) - Tutti i lavoratori occupati godranno di un premio di produzione collegato al rendimento nella misura di lire 8 per ogni quintale di merce venduta o macinata dalla Cooperativa esclusi gli anticrittogamici e antiparassitari.

b) - Sull'importo lordo ricavato dalla vendita degli anticrittogamici e antiparassitari saranno devoluti a favore del premio di produzione di cui al punto a), lire 2 per ogni 1000 lire di incasso.

c) - Il premio di produzione sarà considerato in quattro centri: CARPI - CASTELFRANCO - SACERINE - SASSUOLO.

Tutta la merce lavorata e venduta in questi centri, in filiali o comunque dipendenti da centri amministrativi saranno conteggiati in una cassa unica del premio di produzione.

Parteciperanno al godimento del premio tutti i dipendenti operai e impiegati dello stesso centro direzionale e amministrativo.

11) - CORRESPONSIONE DEL PREMIO:

Il premio di produzione sarà corrisposto a tutti i dipendenti in eguale misura, nei seguenti termini:

- una parte fissa mensile in busta paga di L. 5.000
- il conguaglio annuale sarà effettuato alla chiusura del bilancio al 30 giugno di ogni anno in una unica soluzione;
- tutto l'importo del premio annuale, ragguagliato a mese, è valido a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.

12) - PREMIO DI BILANCIO:

Quando le Cooperative chiudono i bilanci in attivo a tutti i dipendenti, oltre al premio di produzione di cui al punto 10, sarà riconosciuto un premio di bilancio nella seguente misura:

0a | A\{ aaeO^} dca^
 O| & { ^} d A | ^ | ^ | cae| AaeA | | ca^ a^ | | a&| } d caeze a } ^ fa

- da 1 lira a 1 milione di utile, Lire 2 per ogni ql. di merce venduta o macinata.

- da 1.000.001 a 3 milioni Lire 4 al quintale;

- superiore ai 3 milioni Lire 6 al " " sulla base dei bilanci dei " centri " come previsto dal punto 10 lettera c.

Il premio di Bilancio 1963-64 a giugno sarà invece considerato e distribuito in base al bilancio di ogni singola Cooperativa.

13- INDENNITA' DI ANZIANITA'

A parziale modifica di quanto previsto dal CCNL 28/6/58 e successive modifiche, al personale operaio spettano, sia in caso di licenziamento, come in caso di dimissioni le seguenti misure di indennità di anzianità:

- fino al 31/6/1961 gg. 12 per ogni anno di anzianità maturata;
- dal 1/7/61 gg. 18 per ogni anno di anzianità maturata.

14- RICONOSCIMENTO DEL SINDACATO NELLA AZIENDA

Le parti concordano che la costituzione della Sezione Sindacale Aziendale è utile ai fini della contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, sia per il sindacato che per la Cooperativa, la quale al di fuori delle ore di lavoro può compiere tutte le attività sindacali inerenti alla funzione per la quale è costituita e cioè:

- Contrattazione integrativa aziendale, attività sindacale organizzativa e amministrativa.

Inoltre la Direzione della Cooperativa previa presentazione di delega personale del lavoratore è tenuta a riscuotere i contributi sindacali da versare al sindacato nella misura dell'1% del salario mensile di ogni lavoratore.

15- CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE:

Sono salve le condizioni di miglior favore. Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL 28/ giugno 1958 e successive modifiche del commercio.

16- DELEGATI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Si conviene che, per la necessaria conoscenza dell'andamento del bilancio e del movimento della merce, in rapporto al conteggio del premio di produzione e di bilancio, un rappresentante aziendale dei lavoratori parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni volta che si discutono problemi inerenti i bilanci consuntivi e preventivi, nonché problemi inerenti l'organizzazione del lavoro aziendale.

Inoltre la Direzione, procurerà i dati richiesti inerenti il premio di produzione e di bilancio.

17- DURATA DI DECORRENZA:

Oa /AO/ aaeO^ daf
Of & { ^ } d A / ^ / caaf / aaeA / | caf ^ a ^ / aaf | } d aeae a } ^ / a

Il presente accordo ha vigore dall'1/1/1964 e scadrà il 30/6/1965 con decorrenza del successivo integrativo dell'1 luglio 1964 indipendentemente dalla data della sua stipulazione, salvo regolare disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

D. ASS. PROV. COOP. AGRICOLE E SERVIZI

Giuseppe Pappalardo

D. LA F.I.L.C.A.M.S. - C.O.I.L. PROVINCIALE

Monica Ghena *Marciano Renato*

D. LA C.I.S.L. - PROVINCIALE

Provenza Corvanti

D. U.I.L. - PROVINCIALE

Giuseppe Pappalardo

D. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.



[Handwritten signature]



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaleonline.contrattazione.it